UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV — **Roma — Venerdì, 24 agosto 1923** — **Numero 199**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

Si è pubblicato un fascicolo straordinario contenente l'INDICE SEMESTRALE della « Gazzetta Ufficiale » (Indice generale per materia ed Indice numerico); ed è posto in vendita presso l'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » a lire 2 la copia, più centesimi 45 per spese postali e di bollo; per l'Estero cent. 60.

Inviare le richieste, a mezzo cartolina-vaglia, all'Amministrazione della « Gazzetta Ufficiale » presso il Provveditorato generale dello Stato, Ministero delle finanze.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 15 luglio 1923, n. 1795.
Estensione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 902, agli esercenti il servizio di agenzie private di espressi in loco ed ai concessionari del servizio dei casellari postali.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Visto l'art. 9 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501;
Vista la legge 6 luglio 1911, n. 714;
Vista la legge 11 maggio 1913, n. 503;
Visto il R. decreto 8 febbraio 1923, n. 328;
Visto il R. decreto 5 aprile 1923, n. 902;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello delle finanze e con quello della giustizia e gli affari di culto;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Agli effetti dell'art. 162 del Codice penale, tutti gli obblighi derivanti dall'articolo 9 del testo unico delle leggi postali approvato con R. decreto 24 dicembre 1899, n. 501, i quali, con gli articoli 4 e 5 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 902, furono imposti ai concessionari, e loro dipendenti, delle agenzie assuntrici del recapito delle corrispondenze per espresso, sono altresì estesi:
agli esercenti delle agenzie di espressi in loco, autorizzate dalla legge 11 maggio 1913, n. 503, e ai loro dipendenti;
ai concessionari del servizio dei casellari postali, di cui al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 928, e ai loro dipendenti;
agli assuntori dell'esercizio della posta pneumatica, di cui alla legge 6 luglio 1911, n. 714, e ai loro dipendenti.
Agli stessi effetti penali, il personale anzidetto è considerato come addetto al servizio delle poste e dei telegrafi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — COLONNA DI CESARÒ — DE' STEFANI — OVIGLIO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 21 *agosto* 1923.
Atti del Governo, registro 215, *foglio* 182. — GISCI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. 1802.
Abolizione della imposta di successione nel nucleo familiare.

Relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, a S. M. il Re in udienza del 20 agosto 1923 sul decreto recante la abolizione della imposta di successione nel nucleo familiare.

SIRE,

Il Consiglio dei Ministri nella sua riunione del giorno 9 luglio unanime deliberava di sottoporre all'Augusta approvazione della Maestà Vostra l'abolizione della tassa sulle successioni e sulle donazioni nel gruppo familiare e l'attenuazione, negli altri casi, delle aliquote vigenti. In quella circostanza il Governo di Vostra Maestà fissava anche le ragioni giuridiche, sociali e nazionali della propria deliberazione.

Con essa il patrimonio familiare viene considerato intangibile ai riguardi fiscali nell'atto in cui viene trasferito agli eredi e viene anche a sparire dal nostro sistema tributario una delle maggiori e più lamentate sperequazioni a danno della proprietà immobiliare che è la sola specie di ricchezza adeguatamente accertabile agli effetti della imposta di successione.

Questo tributo, si risolveva anche in una sperequazione territoriale a danno delle regioni meno attrezzate del nostro Paese, data la maggiore importanza relativa della ricchezza immobiliare nel mezzogiorno d'Italia.

Il Vostro Governo ritiene che il radicale provvedimento proposto possa anche avere vaste ripercussioni dirette e indirette sull'economia pubblica e sul movimento e l'accumulazione del risparmio, e che pertanto quel sacrificio finanziario immediato che esso comporta, troverà compenso non solo nelle ragioni morali e di giustizia distributiva del provvedimento, ma anche nella fecondità economica indiretta del provvedimento stesso.

L'azione del Governo mira in modo particolare a creare nel nostro Paese delle condizioni d'ordine sociale, politico, economico e finanziario tali da trasformarlo nei limiti delle concrete possibilità in una oasi in cui senza aggravio, anzi con sollievo anche diretto e immediato delle classi lavoratrici, il capitale e la privata intrapresa e gli onesti guadagni trovino le migliori condizioni della loro produttività e la dovuta tutela. Questa politica economica e finanziaria in cui si conciliano la potenza della nazione e il benessere d'ogni ordine di cittadini e che risponde in generale al vero e definitivo interesse della parte meno agiata della popolazione, è per l'Italia nostra, e oggi più che mai, una necessità nazionale dato lo squilibrio fra la sua enorme potenza demografica e la sua ancora scarsa insufficiente attrezzatura capitalistica e le difficoltà opposte alla emigrazione. A questi criteri si sono ispirati altri provvedimenti che Vostra Maestà ha avuto occasione di sanzionare e particolarmente l'abolizione della nominatività dei titoli e la esenzione dal tributo diretto del reddito del capitale importato.

Cosicchè mentre da un lato si sono rese più lievi le imposte sui consumi attuando una politica doganale di sgravio e bloccando i dazi comunali esasperati da circostanze oramai superate, dall'altro ha cercato, manovrando la pubblica finanza, di crearle condizioni di una più ampia e più costante domanda di lavoro.

* * *

L'attuale altezza delle aliquote sulle successioni e sulle donazioni, quali risultano dall'applicazione della legge 24 settembre 1920 n. 1300, inasprita con gravose addizionali, prodotto anch'essa di circostanze felicemente eliminate, non era passata senza i dovuti rilievi del Senato del Regno, che adempiva pure in quella occasione alla sua funzione ammonitrice.

Nell'approvare infatti sotto la pressione di svariate contingenze le nuove gravezze, formanti parte di tutto un piano finanziario dichiarato inscindibile, l'Alta assemblea votava un'ordine del giorno auspicante il momento in cui si procedesse a mitigare l'eccessiva pressione tributaria sulle successioni specialmente in seno alla famiglia intesa nel suo più stretto senso, e ciò per l'alta funzione sociale del diritto ereditario.

Giustamente si disse allora nell'Alta assemblea che il diritto ereditario costituisce il punto di interferenza di quelli che si devono considerare i cardini del mondo giuridico, la famiglia e la proprietà. Alle previsioni che allora da più parti si facevano di una rapida scomparsa dal nostro ordine giuridico del diritto di eredità, per effetto della avocazione allo Stato del patrimonio ereditario, diventa oggi, a così breve distanza, una realtà il più assoluto rispetto del patrimonio famigliare.

Con questo provvedimento viene soppressa l'imposta di successione nel caso in cui il trapasso dei beni *mortis causa* segua entro la cerchia dei più stretti congiunti quali sono i discendenti, gli ascendenti, i coniugi, i fratelli e le sorelle, gli zii e i nipoti, in quanto si compenetrano nel concetto e nel sentimento della realtà familiare considerata in contrapposto ad un individualismo atomistico e come primo elemento, spiritualmente ed economicamente inscindibile, dell'organismo sociale.

Ritorniamo così a quella delimitazione del campo dell'imposta di successione quale fu al suo primo apparire nel diritto finanziario di Roma. La *vicesima hereditatum*, che primo Augusto introdusse dopo non lievi contrasti e che costituì più tardi il movente fiscale per estendere la cittadinanza a tutti o quasi tutti i sudditi dell'Impero, esentava il gruppo famigliare.

L'imposta sulle successioni, scomparsa del tutto forse per opera di Costantino, certo nel diritto Giustinianeo, ricompare, pure nella misura del 5 %, sulle eredità testamentarie e legittime a Venezia

nel 1565, ma se ne dichiararono esenti i genitori, i figli, i fratelli, i coniugi, gli avi e i nipoti *ex fratre*, o più tardi anche *ex sorore*, e i pronipoti d'ambo i lati. Anche in altri principati italiani fin dal secolo XVII alla imposta sulle successioni si sottraggono la linea retta e talora anche i primi gradi della obliqua ed i coniugi. E venendo agli Stati in cui l'Italia si trovava divisa allorquando venne unificata basterà ricordare che nei domini della Chiesa il *motu proprio* 22 novembre 1826 colpiva solo i trapassi fra collaterali e, quanto al coniuge, il relativo regolamento esonerava i lasciti fatti dai mariti alle vedove sotto la condizione di vedovanza o di esistenza di figli; che nel ducato di Parma l'imposta di successione non colpiva i trapassi in linea retta e nel ducato di Modena nemmeno i trapassi tra fratelli e tra coniugi. E' quasi un senso di doveroso rispetto all'istituto famigliare, anche nel suo elemento patrimoniale, che limita l'applicazione dell'imposta. Spesso sotto la parvenza di un'acquisto di beni da parte dei superstiti si nascondo in realtà un grave danno anche economico per la scomparsa di chi conferiva al consorzio domestico il frutto, non di rado cospicuo, della sua personale attività e che costituiva la condizione della unità economica della famiglia considerata come consorzio d'interessi.

Con questo provvedimento il Vostro Governo si stacca da quello che è l'indirizzo universale nel tempo nostro in materia di imposta sulle successioni e ciò dopo aver sottoposto a revisione, in rapporto alle proprie fondamentali direttive, i prevalenti criteri.

Il fascismo è anche, e sovratutto, imperniato sul rispetto della famiglia, nella sua realtà sentimentale e pratica, e sul rispetto della proprietà romana.

Esso, geloso custode della continuità storica della Nazione, vuole evitare un sistema finanziario che conduca il cittadino a non conoscere che la propria vita individuale, a volere il risparmio soltanto per essa, a preferire il vitalizio alla assicurazione a favore dei discendenti, a volgersi al consumo piuttosto che al risparmio, danneggiando la formazione del capitale e cioè la potenza produttiva della Nazione stessa.

Il fascismo è dunque, anche sul terreno finanziario, un sistema politico ed etico, una concezione e una pratica antitetica a quel processo di combustione dei capitali e alla loro trasformazione in redditi consumabili e consumati che derivava dal tener presenti gli effetti immediati e non gli effetti lontani e definitivi.

Le dottrine moderne sulle ragioni sociali dell'imposta di successione, si affermano con Bentham, giurista della rivoluzione francese e del radicalismo democratico. E' interessante ricordare che Bentham, pur sostenendo la confisca a vantaggio dello Stato e a titolo di diritto eminente di ogni successione *ab intestato*, faceva anch'esso eccezione per i discendenti diretti: lo Stato fosse erede se non c'era testamento salvo il diritto dei figli; se c'era testamento, salvo sempre il diritto dei figli, lo Stato fosse partecipe coi collaterali, i nonni, gli zii. Da Bentham per Stuart Mill si passa agli odierni ordinamenti propri della democrazia socialista.

Noi ritorniamo, per certi aspetti e, salve le differenze dei tempi, alla mentalità quiritaria.

Però il Vostro Governo non ha creduto di proporVi l'abolizione dell'imposta di successione anche oltre il gruppo familiare così come si è definito. Non in riguardo agli affini siano pure di primo grado (suoceri e generi o nuore) non essendo l'affinità mai titolo di vocazione ab intestato: non riguardo a parenti in quarto grado, quali sono i cosidetti primi cugini e i pro-zii essendo qui troppo tenue, specialmente nella sua odierna realtà, il nesso parentale e l'intensità degli affetti. Si è soltanto mitigata notevolmente per essi, come d'altronde per i parenti più lontani e gli estranei, la misura dell'imposta per modo che la libertà di testare sancita dal codice civile, non sia praticamente soppressa per effetto della altezza dell'imposta.

Quanto alle donazioni parve opportuno esimere da imposta soltanto quelle che seguano da parte dei genitori o altri ascendenti a favore dei figli o discendenti. Siamo in quella strettissima cerchia famigliare nella quale funziona alla morte del donatore l'obbligo della collazione con cui si mira a ricomporre l'uguaglianza tra figli o discendenti. Sono dunque liberalità a cui di regola è inerente il carattere di anticipato godimento, meno del capitale che dei frutti, della propria quota ereditaria e di parte di essa.

In tutti gli altri casi le donazioni soggiaceranno alla tassa ordinaria di trasferimento.

L'obbligo delle denuncie di successione si conserva anche per coloro che i nuovi provvedimenti esimono dall'imposta interamente: c'è pur sempre di mezzo l'interesse pubblico e privato di segnalare i trapassi di proprietà, specie immobiliare, e questo interesse si presidia con adeguata sanzione.

Tale la riforma tributaria, la cui importanza sociale, politica ed economica trascende l'importanza finanziaria, che il Governo si onora di sottoporre all'approvazione di Vostra Maestà fiducioso che ad ottenere il Vostro Augusto consenso contribuiranno l'intento morale che la ispira e i vantaggi indiretti che essa assicura.

* * *

La riforma è condensata nei 12 articoli dell'unito decreto-legge, le cui disposizioni giova illustrare partitamente.

* * *

Il gruppo famigliare, che viene esonerato dalle tasse di successione, è così costitutito dall'art. 1:

a) ascendenti e discendenti;
b) conjugi;
c) fratelli e sorelle;
d) zii e nipoti;
e) discendenti di fratelli e sorelle dell'autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

L'esenzione ha effetto per le successioni apertesi e che si apriranno dal giorno 9 luglio 1923, in cui il provvedimento è stato deliberato dal Consiglio dei Ministri e divulgato dalla stampa.

Il Governo però ha considerato che, avendo il R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158, estese alle terre redente le disposizioni legislative e regolamentari in materia di tasse di registro e di successione con decorrenze dal 1° luglio successivo, se alla disposizione dell'art. 1 dello schema di decreto-legge si desse una decorrenza posteriore al 1° luglio, le sole successioni apertesi negli 8 giorni d'intervallo sarebbero soggette alla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, riconosciuta eccessiva ed in molti casi del tutto intollerabile, con grave perturbamento in quei luoghi.

A questo inconveniente ripara l'art. 4 dello schema, in virtù del quale al vecchio regime tributario in materia di successioni e donazioni nelle terre redente subentra sen'altro quello proposto con gli articoli 1, 2 e 3 dello stesso schema.

* * *

L'art. 2 esonera pure dalla tassa stabilita dalla tariffa del 1920 nei trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi i parenti in linea retta; ma per le altre persone del gruppo famigliare (escluse, naturalmente, quelle indicate alla lettera e) dell'art. 1, cioè i discendenti di fratelli e sorelle, cui spetta il diritto di rappresentazione, poichè, trattandosi di trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi, non è a parlarsi di rappresentazione) sostituisce alla tassa progressiva quella proporzionale stabilita dalla tariffa vigente per le tasse di registro sui trasferimenti a titolo oneroso.

In questi casi non vi sarebbe giusto motivo per un'esonerazione completa. La sostituzione poi della tassa proporzionale, molto più mite di quella progressiva, è pure giustificata dalla considerazione che, se le donazioni fra tutte le persone del gruppo famigliare fossero esonerate da ogni tassa, anche i trasferimenti a titolo oneroso fra le stesse persone finirebbero col restarne esenti, perchè tali trasferimenti sarebbero mascherati nella forma delle donazioni.

L'esonerazione completa (salvo la tassa fissa di atto di L. 10) per i soli parenti in linea retta si spiega, se si considera che quasi sempre le donazioni in questa linea rappresentano liberalità per anticipata successione.

L'articolo in esame dichiara poi soggetta a tassa fissa di L. 10 la costituzione di dote fatta dallo sposo.

Questa disposizione è conseguenza logica dell'abolizione della tassa sui trasferimenti a titolo gratuito fra parenti in linea retta. Infatti attualmente, per l'art. 8 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato C, la costituzione di dote, fatta dagli sposi con beni propri è soggetta alla metà della tassa stabilita per le donazioni tra ascendenti e discendenti, eccetto il caso che trattisi di costituzione di dote fatta a sè stessa dalla sposa con beni propri, pervenuti a lei per titoli che abbiano scontata la tassa.

Venendo ora soppressa la tassa sulle donazioni tra ascendenti e discendenti, non solo non v'è ragione dell'imponibilità della costituzione di dote nei casi previsti, già favoriti rispetto alle dette donazioni, ma viene persino a mancare il modo di determinare la misura della tassa.

Le disposizioni dell'art. 2 sono applicabili agli atti registrati dal 9 luglio 1923 in poi, cioè dalla decorrenza fissata dall'art. 1. Anche talune donazioni dipendenti da atti stipulati anteriormente a quella data fruiranno del nuovo trattamento, come, ad esempio, quelle subordinate a condizione sospensiva non ancora avveratasi a tutto il giorno 8 luglio 1923 o che, comunque, non abbiano avuto effetto e scontato ancora la tassa sino al detto giorno; ma al riguardo non occorre una disposizione apposita, essendo applicabile l'art. 159 del testo unico sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217.

* * *

La tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte, a favore di persone diverse da quelle contemplate dagli articoli 1 e 2 del decreto, è regolata dall'art. 3, che sottopone ad unico trattamento, senza alcuna distinzione, i trasferimenti fra

pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il quarto grado; tra affini e fra estranei, con aliquote variabili progressivamente, a seconda dell'elevatezza dei valori, ciascuna applicabile alla parte di valore (scaglioni) cui si riferisce, conforme alla struttura della tariffa annessa alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*.

Questo sistema, più razionale, è, in apparenza, di applicazione laboriosa, ma in realtà è più semplice di quello ora in vigore (dell'applicazione cioè di un'aliquota sola qualunque sia il valore imponibile e non di tante successive aliquote, quante sono le parti in cui il valore si divide), che costringe a temperamenti ed espedienti, i quali attenuano, ma non eliminano i non pochi, nè lievi inconvenienti del sistema in vigore.

Le aliquote proposte sono molto più miti di quelle vigenti, come emerge dal seguente prospetto di confronto:

RIPARTIZIONE dei valori imponibili in scaglioni	Aliquote proposte, non soggette ad aumenti per addizionali, decimi e centesimi	Aliquote vigenti aumentate dell'addizionale 20% — tra pronipoti e pronipoti e tra cugini	Aliquote vigenti aumentate dell'addizionale 20% — tra altri parenti oltre il 4° grado, tra affini e tra estranei
Fino a . . . . L. 10,000	12	15.60	24 —
Da L. 10,001 a » 25,000	15	16.80	26.40
» » 25,001 » » 50,000	18	28.80	42 —
Da L. 50,001 a L. 100,000	22	32.40	48 —
» » 100,001 » » 250,000	26	36 —	55.20
» » 250,001 » » 500,000	30	39.60	62.40
Da L. 500,001 a L. 1,000,000	35	48 —	70.80
» » 1,000,001 » » 5,000,000	40	57.60	78 —
» » 5,000,001 » » 10,000,000	45	62.40	81.60
» » 10,000,001 » » 20,000,000	50	67.20	86.40
Oltre . . . . . . » » 20,000,000	50	72 —	90 —

Il sistema di applicazione delle aliquote per scaglioni attenua ancor più la misura della tassa.

L'art. 3 del decreto regola anche le tasse sui trasferimenti a titolo gratuito fra gli adottanti ed i figli adottivi.

Secondo le disposizioni vigenti, sui valori trasferiti per successione testamentaria od intestata ai figli adottivi è dovuta la metà della tassa da liquidarsi in confronto di loro come se non sussistesse il vincolo di adozione.

La stessa norma viene ora proposta: soltanto il beneficio della riduzione delle tasse alla metà è esteso ai trasferimenti per successione testamentaria o per donazione dall'adottato all'adottante, ritenuta non giustificata la diversità di trattamento.

Può avvenire però che tra l'adottante e l'adottato vi siano rapporti di parentela compresi fra quelli indicati negli articoli 1 e 2 dello schema di decreto, ed in questo caso, com'è detto espressamente nell'articolo 3, spettano ad essi i maggiori benefici concessi dai detti articoli 1 e 2.

Riguardo ai trasferimenti a titolo gratuito per causa di morte o per atto tra vivi a favore degli enti di beneficenza od istruzione; a quelli a favore delle Provincie, Comuni od altri enti per scopi di pubblica utilità, che non siano di beneficenza od istruzione; in legati per scopi alimentari non superiori ad annue L. 1200; a favore di domestici dell'autore della successione non parenti di lui entro il quarto grado; i passaggi di usufrutto per le prese di possesso di benefizi e cappellanie (articoli 8, 9, 10 e 11 della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300); restano ferme le non gravi aliquote ivi stabilite, ma però gli enti e le persone tenute al pagamento della tassa restano esonerati dall'addizionale 20 %, decimi o centesimi.

* * *

Nonostante la soppressione della tassa di successione, disposta dall'art. 1 del decreto, nei trasferimenti per causa di morte fra le persone ivi specificate, occorre tuttavia che siano denunziati i beni immobili e i diritti capaci d'ipoteca, trasferiti, poichè la denunzia è necessaria per la formalità della trascrizione e per la voltura catastale, che sono d'interesse pubblico e devono eseguirsi in base al certificato di denunziata successione, da redigersi dal ricevitore del registro. Perciò l'art. 5 mantiene in vigore le disposizioni degli articoli 71, 75, 79 e 81 della legge di registro, riguardo alla forma della denunzia di successione e di avveramento di condizioni sospensive enunciate in testamenti; alle persone obbligate alla denunzia ed ai termini per presentarla, anche quando trattasi di trasferimenti esenti dalla tassa di successione, comprendenti beni immobili e diritti capaci di ipoteca.

Le sanzioni penali pei casi di inadempimento sono quelle stabilite dagli articoli 96 e 98 della legge sopra citata; ma poichè le sopratasse in tali articoli sono commisurate alle tasse di successione, mentre ora trattasi di successioni che ne sono esenti, vengono invece commisurate alla tassa di trascrizione.

Questa tassa è proporzionale al valore dei beni soggetti alle formalità; i diritti catastali sono graduali e si commisurano allo stesso valore, che è quello dichiarato dal contribuente, se riconosciuto accettabile dall'amministrazione; in caso diverso, quello accertato d'ufficio, se non è contestato dal contribuente, o concordato in via amichevole ovvero stimato con perizia giudiziale. Ma è prevedibile che, in caso di divergenza, anche notevole, tra il valore dichiarato e quello accertato d'ufficio, sarà agevole risolvere la controversia in via amichevole, evitando la dispendiosa perizia giudiziale, perchè, essendo lievi tanto la tassa di trascrizione, quanto i diritti catastali, i contribuenti e gli agenti della Amministrazione riusciranno a mettersi d'accordo con reciproche concessioni.

* * *

Sotto la pressione dei bisogni dell'Erario Nazionale è stata risvegliata, per un fine prevalentemente tributario, la già tormentosa ma poi sopita questione della pubblicità, mediante la trascrizione nei registri ipotecari, degli atti dichiarativi o modificativi della proprietà immobiliare e delle trasmissioni degli stessi beni per causa di morte, che erano esenti da questa formalità, e da ciò traggono origine il decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, e l'allegato *E* al regio decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163.

Riguardo alle trasmissioni per causa di morte, il primo dei citati decreti provvede soltanto a quelle dipendenti da disposizioni testamentarie, richiedendo « la trascrizione dei testamenti e dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e l'apertura e pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè degli atti qualsiansi dai quali risulti la qualità di eredi o di legatari, quando contengono disposizioni relative a beni immobili ».

Per le trasmissioni di beni immobili dipendenti da successioni intestate provvede l'allegato *E* al decreto del 1919, disponendo la trascrizione del certificato di denunziata successione, da rilasciarsi dal ricevitore del registro agli eredi o legatari nel termine di 90 giorni da quello stabilito per il pagamento della tassa di successione.

Senza dubbio questo certificato non costituisce la prova decisiva del trasferimento, perchè la denunzia, da cui deriva, non implica accettazione dell'eredità e quindi non è prova del passaggio dei beni, ma anche i rapporti tra l'amministrazione e gli eredi per la denunzia e per il pagamento della tassa, quando manchi un elemento di prova sicura, concorrono ad affermare la presunzione che l'eredità sia stata accettata e, se non sotto l'aspetto strettamente giuridico in senso pratico, la trascrizione del certificato di denunziata successione può dirsi soddisfacente e, certo, è assai preferibile a quella del testamento, quasi inutile per la storia dei trapassi. Infatti, salvo il caso di assegnazione di legato, le tavole testamentarie o non contengono specificazione di beni o descrivono questi in modo troppo conciso ed incompleto.

Dal momento, dunque, che per le successioni intestate è stato trovato nel certificato anzidetto il rimedio per la trascrizione, conviene adottare lo stesso rimedio anche per la successione testata, ed a questo si pensò dopo avvenuta la pubblicazione del decreto del 1919 allestendo un disegno di legge, diretto a coordinare le disposizioni dei due decreti del 1918 e del 1919 ed anche a disciplinare la procedura per assicurarne l'esecuzione della formalità e la materia delle sopratasse e pene pecuniarie.

Il disegno fu presentato alla Camera dei deputati nella seduta del 7 dicembre 1920 (stampato n. 1071) e ripresentato poi all'inizio della legislatura attuale nella tornata del 6 agosto 1921 (stampato n. 944); e venne pure approvato il 13 maggio 1922; ma non fu sottoposto all'approvazione del Senato ed è rimasto finora sospeso. Poichè però l'attuale schema di decreto-legge, abolendo la tassa di successione nel gruppo famigliare, detta norme speciali per la denunzia dei beni immobili e di ogni diritto capace d'ipoteca, trasferiti

per causa di morte fra le persone dello stesso gruppo ai soli effetti della trascrizione o della voltura catastale, è il caso di provvedere senz'altro indugio alla unificazione delle due diverse forme di trascrizione, stralciando dal complesso disegno di legge sopra indicato la parte che concerne l'accennata unificazione, cioè gli articoli 1 e 2, salvo a disciplinare in altra sede la procedura per assicurare l'adempimento della formalità e le sopratasse e penali in materia ipotecaria.

Coll'art. 1 del disegno venivano estese alle successioni testamentarie le disposizioni dell'art. 2 dell'allegato *E* al regio decreto 24 novembre 1919, n. 2163, modificandole nel senso di rendere obbligatoria la trascrizione, non senza spese, anche per i beni immobili e diritti capaci d'ipoteca e compresi in quote di eredità di valore netto, non superiore a L. 100 o in eredità passive; l'art. 2 escludeva l'obbligo della trascrizione dei testamenti, dei verbali di deposito, apertura e pubblicazione di testamenti e di qualsiasi altro atto ulteriore alla domanda di trascrizione, da cui risultasse la qualità di erede o legatario, purchè fossero uniti alla domanda di trascrizione: per conseguenza l'obbligo dello adempimento della formalità permaneva per questi atti dopo eseguita la trascrizione del certificato, se non erano stati uniti alla domanda.

L'art. 6 del decreto attuale ha fusi in sè gli articoli 1 e 2 del disegno di legge, con la sola modificazione che non esenta dalle spese per la trascrizione le eredità passive e le quote di valore non superiore a L. 100, sia perchè la tassa e le spese accessorie rappresentano corrispettivi di servizio ed è giusto che siano pagate anche quando la eredità sia passiva o quasi passiva, sia perchè, se fosse concessa in questi casi l'esenzione, anche nelle successioni esenti dalla tassa progressiva di trasferimento si dovrebbe richiedere la giustificazione delle passività, spesso non scevra di difficoltà.

* * *

A senso di legge, i beni di ogni specie che, morendo, lascia una persona, sia cittadino italiano o straniero e dovunque siasi aperta la successione, sono soggetti a tassa successoria; ma in realtà quelli occultabili, cioè la massima parte dei valori mobiliari, sfuggono quasi tutti al tributo, perchè non vengono denunziati e l'amministrazione non ha mezzi per colpirli. Onde avviene che, mentre un modesto patrimonio immobiliare trasferito per successione è gravato da una tassa non lieve, nessuna tassa invece pagano gli eredi di persone notoriamente facoltose, quando le sostanze trasferite sono costituite da valori mobiliari occultabili ed occultati, che gli agenti dell'amministrazione non possono identificare.

E' la vessata questione intorno alla quale da tanto tempo si sono affannati uomini di governo e cultori di materie finanziarie per risolverla sia allo scopo di rendere più fruttifero un cespite d'entrata, sia in omaggio al principio di perequazione tributaria; ed il Governo non abbandona gli studi per venire ad una soluzione soddisfacente.

Frattanto l'articolo 7 del decreto, come mezzo per assicurare la sincerità della denunzia dei beni di qualsiasi specie lasciati dall'autore della successione, dà facoltà all'amministrazione di invitare i denunzianti a prestare giuramento sulla veridicità delle stesse denunzie, a simiglianza di quanto è disposto dall'articolo 38 del decreto-legge 6 febbraio 1922, n. 78, per l'imposta straordinaria sul patrimonio. L'istituzione del giuramento non si affida soltanto alla coscienza, ma anche all'interesse dell'erede, poichè se questi prima di sottoscrivere la formula del giuramento dichiara beni omessi nella denunzia, la sopratassa applicabile per l'omissione viene ridotta al decimo; se invece non si presti alla sottoscrizione della formula e venga poi accettata d'ufficio una omissione, la sopratassa viene inasprita e l'inasprimento è disposto anche per il caso che l'omissione venga accertata dopo che sia stata sottoscritta la formula del giuramento.

* * *

L'articolo 8 abroga per le successioni apertesi dal 9 luglio 1923 in poi l'articolo 3 dell'allegato *A* al decreto-legge 24 novembre 1919, n. 2163 (modificato dall'articolo 2 della legge 24 settembre 1920, n. 1300), col quale fu istituita una tassa complementare sui trasferimenti per causa di morte di valore superiore a L. 200,000 a favore di persone fisiche, parenti del *decujus* in linea collaterale od estranee, già provviste di un patrimonio di valore superiore a L. 200,000.

Gli stessi principii sui quali sono fondate le disposizioni degli articoli 1, 2 e 3 dello schema spiegano la soppressione di questa tassa complementare, la quale, d'altra parte, non avrebbe più ragione di sussistere, dopo limitati nel modo stabilito dall'articolo 3 i trasferimenti imponibili di tassa di successione.

* * *

Allo scopo di impedire fittizie rinunzie ad eredità o legati, fatte per sottrarsi alla giusta tassa dovuta, l'articolo 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, dispose che, nel caso di rinunzia ad eredità od a legato, la tassa da pagarsi da colui che profittava della rinunzia non potesse essere mai minore di quella che sarebbe stata a carico del rinunziante, se non avesse rinunziato.

Questa disposizione però non impediva le rinunzie fittizie a profitto di fratelli e sorelle concorrenti alla successione, poichè, essendo i rinunzianti e coloro che traevano profitto dalla rinunzia legati all'autore della successione da uguale vincolo di parentela, la tassa, in sostanza, non variava.

Da ciò trasse origine l'articolo 7 del decreto luogotenenziale 27 aprile 1918, n. 629.

Senonchè il disposto di questo articolo non risponde al concetto che lo ha inspirato. Infatti esso ravvisa nella rinunzia una liberalità a favore di colui che ne profitta, e poichè non si può concepire nemmeno per semplice presunzione una liberalità, se non si ammette prima che la cosa largita appartenesse già a colui che la largisce, ne consegue che per il disposto letterale dell'articolo in discorso, nel caso soggetto si devono percepire due tasse: una di successione; l'altra di donazione, come ha recentemente giudicato l'autorità giudiziaria; conseguenza non voluta dal legislatore e spesso gravosissima per i contribuenti.

L'ultimo capoverso dell'articolo 7 del decreto del 1918 dispone poi che « trascorso l'anno dall'apertura della successione, se i coeredi, od alcuno di essi, non avranno accettato il legato, la quota o le quote rinunziate, queste saranno devolute allo Stato, il quale concorrerà alla divisione dell'eredità con gli stessi diritti e doveri del rinunziante ».

Ma, a prescindere che la rinunzia può avvenire anche oltre un anno dopo l'apertura della successione, essa opera *ex se* l'accrescimento al coerede e, se trattasi di legato, costituente obbligazione a carico dell'erede, questo con la rinunzia resta senz'altro liberato; non occorre quindi l'accettazione richiesta e non v'è ragione di imporla.

L'articolo 7 del decreto del 1918 non regge dunque alla critica.

Data ora la soppressione della tassa nel gruppo familiare, nel caso di rinunzia ad un'eredità o ad un legato ricorrono le seguenti ipotesi:

1° Che tanto il rinunziante, quanto colui che profitta della rinunzia appartenga al gruppo famigliare;

2° Che appartenga al gruppo famigliare il solo rinunziante;

3° Che nè il rinunziante, nè colui che profitta della rinunzia appartenga al detto gruppo;

4° Che appartenga al gruppo famigliare solo colui che profitta della rinunzia.

Nelle prime due ipotesi non occorre evidentemente alcuna disposizione speciale a tutela dell'Erario, giacchè nell'una, non è mai dovuta la tassa; nell'altra, colui che profitta della rinunzia, ricevendo i beni *recto tramite* dall'autore della successione, è tenuto al pagamento della tassa in forza delle disposizioni comuni.

Nelle altre due ipotesi, se una speciale disposizione non tutelasse l'Erario, si potrebbe nella terza ipotesi evitare con rinunzie fittizie una tassa maggiore, se il rinunziante avesse conseguite dall'autore della successione donazioni precedenti, cumulabili agli effetti dell'articolo 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e nella quarta ipotesi evitare del tutto la tassa.

Ciò spiega la disposizione contenuta nella prima parte dello articolo 9 del decreto, il capoverso del quale poi abroga l'articolo 7 della legge 23 gennaio 1902, e l'articolo 7 del decreto Luogotenenziale 21 aprile 1918, fermo lasciando l'obbligo della registrazione degli atti o dichiarazioni contenenti le rinunzie.

* * *

I debiti ereditari si devono dedurre dall'attivo della successione, agli effetti della moderazione della tassa, se risulti provato che erano *certi* e *liquidi* al momento della morte del debitore (articolo 23 della legge 23 aprile 1911, n. 509) e se siano giustificati nel termine perentorio di due anni dalla denunzia della successione (articolo 58 del testo unico 20 maggio 1897, n. 217).

Le caratteristiche della certezza e della liquidità sono indispensabili e basta che una sola di esse manchi o risulti acquisita dopo la morte del debitore, per impedire che un debito sia dedotto.

Il rigore della legge si spiega, perchè se un debito certo al tempo del passaggio agli eredi del debitore fosse, di regola, deducibile anche se divenuto liquido successivamente, sarebbe agevole esagerarne l'ammontare nella liquidazione, sia pure giudiziale, per accordi tra le parti; ma deve escludersi la possibilità di un accordo fraudolento a danno dell'Erario, quando trattasi di debiti verso pubbliche amministrazioni e non è giusto negarne la deduzione sol perchè siano stati liquidati dopo la morte del debitore.

E' tipico il caso di un debito per imposta sul patrimonio, virtualmente certo fino dal 1° gennaio 1920, che può essere stato liquidato, in via provvisoria e definitiva, dopo morto il debitore. Giusta le disposizioni vigenti, la deduzione non è ammissibile nemmeno se chiesta nel biennio dalla denunzia della successione, e così lo Stato, mentre da un lato reclama l'imposta e costringe gli

eredi del debitore a pagarla, dall'altro disconosce l'obbligo del defunto, negando agli eredi una semplice moderazione di tassa.

Questi argomenti giustificano l'articolo 10 del decreto che dichiara deducibili i debiti verso lo Stato, le Provincie ed i Comuni e gli Enti da essi dipendenti, anche se liquidati oltre due anni dopo denunciata la successione del debitore, purchè in questo caso la giustificazione sia apprestata non oltre due mesi dalla liquidazione.

* * *

L'esonerazione completa dalla tassa sui trasferimenti contemplati dall'articolo 1 e dalla prima parte dell'articolo 2 dello schema e la sensibile attenuazione per quelli di cui ai capoversi dell'articolo 2 ed all'articolo 3 operano per l'avvenire e, nonostante il riconoscimento legale dell'eccessiva gravezza delle aliquote vigenti, non sarebbe possibile dare alle nuove disposizioni effetto retroattivo in guisa da costringere l'Erario a restituire tasse già percepite od annullare del tutto crediti per tasse già acquisite, in rapporto a trasferimenti secondo le nuove disposizioni.

Ragioni di equità ed anche di convenienza consigliano di attenuare di molto le sopratasse che, essendo proporzionali alle tasse e talune, come quelle di omissione di beni nelle denunzie di successione e di insufficiente dichiarazione di valore, anche più elevate, costituiscono, cumulate alle tasse, un onere esorbitante.

Subordinando l'attenuazione delle sopratasse al pagamento delle tasse in un termine fisso, si stimolano i contribuenti a pagare le tasse liquidate ed anche a denunziare i cespiti occultati, per prevenire le conseguenze dell'omissione, se questa venga poi scoperta.

L'articolo 11 del decreto dispone perciò che le sopratasse saranno ridotte al decimo (senza pregiudizio dell'altra riduzione alla metà, nel caso previsto dall'articolo 99 della legge di registro), se le tasse e le sopratasse così ridotte siano pagate entro il 31 dicembre 1923 od alle scadenze convenute, ove sia stata concessa dilazione a' sensi della legge 23 gennaio 1902, n. 25, e del decreto Luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153.

Lo stesso articolo 11 dà poi alle intendenze di finanza la facoltà di concedere brevi proroghe, non oltre però il 31 dicembre 1923, delle scadenze di termini per il pagamento di tasse di successione, avvenute o che avverranno dal 9 luglio al 31 ottobre 1923, per la ragione che, dopo divulgata dalla stampa la deliberazione del Consiglio dei Ministri sull'abolizione della tassa di successione nel gruppo familiare, i contribuenti, nella speranza che il beneficio si estendesse anche alle successioni già apertesi, ma per le quali non era stata ancora pagata la tassa, si sono astenuti dal pagamento e forse non hanno provveduto a mettersi in grado di eseguirlo.

* * *

L'articolo 12 non richiede illustrazioni.

Illustrato così nelle sue basi fondamentali e nelle sue singole disposizioni il decreto-legge i sottoscritti si onorano di sottoporlo all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione dei poteri conferiti al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto col Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La tassa stabilita dalla tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, è soppressa per le successioni:

a) fra parenti in linea retta, salvo quanto è disposto nell'articolo 3 per i figli adottivi;

b) fra coniugi;

c) tra fratelli e sorelle;

d) tra zii e nipoti;

e) a favore dei discendenti di fratelli e sorelle dello autore della successione, se succedono per diritto di rappresentazione.

La presente disposizione è applicabile alle successioni apertesi a partire dal 9 luglio 1923.

Art. 2.

E' soppressa altresì la tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi tra parenti in linea retta, stabilita dalla tariffa di cui all'articolo precedente.

L'atto è soggetto alla tassa fissa di lire 10, oltre la tassa di trascrizione e i diritti catastali eventualmente dovuti.

La tassa sui trasferimenti a titolo gratuito per atto tra vivi negli altri rapporti di famiglia indicati nel precedente articolo, esclusi quelli in linea retta, è ridotta alla misura stabilita dalla vigente tariffa sulle tasse di registro per i trasferimenti a titolo oneroso.

La tassa fissa di L. 10 è pure dovuta sulla costituzione di dote fatta dallo sposo.

La presente disposizione è applicabile agli atti stipulati dal 9 luglio 1923, in poi.

Art. 3.

Nelle trasmissioni a titolo gratuito per atto tra vivi e per causa di morte:

a) fra prozii e pronipoti, cugini ed altri parenti oltre il quarto grado;

b) tra affini;

c) fra estranei;

è dovuta la tassa da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino		a L. 10,000	12 %
da L.	10,001	a » 25,000	15 %
da »	25,001	a » 50,000	18 %
da »	50,001	a » 100,000	22 %
da »	100,001	a » 250,000	26 %
da »	250,001	a » 500,000	30 %
da »	500,001	a » 1,000,000	35 %
da »	1,000,001	a » 5,000,000	40 %
da »	5,000,001	a » 10,000,000	45 %
oltre		» 10,000,000	50 %

Con le stesse aliquote si regola la tassa dovuta nelle successioni legittime o testamentarie dei figli adottivi agli adottanti; nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle donazioni fra loro; salvo in tutti questi casi la riduzione della tassa alla metà.

Ove però fra l'adottante e l'adottato vi siano rapporti di parentela compresi fra quelli previsti dagli articoli 1 e 2 del presente decreto, sono applicabili senz'altro le disposizioni di questi articoli.

La tassa fissa di L. 10 stabilita col precedente art. 2 e le tasse di che al presente articolo ed agli articoli 8, 9, 10 e 11 della tariffa annessa alla legge 24 settembre 1920, n. 1300, non sono soggette ad aumenti per addizionale, decimi e centesimi.

Le disposizioni di questo articolo sono applicabili alle successioni apertesi a partire dal 9 luglio 1923 ed alle donazioni avvenute con atti stipulati dalla stessa data in poi.

Art. 4.

La data del 1° luglio 1923, stabilita dall'art. 59 del R. decreto 11 gennaio 1923, n. 158, per l'estensione delle leggi e regolamenti in materia di tassa di registro, indicati nel

l'articolo 1 dello stesso decreto, ai territori annessi al Regno dalle leggi 26 settembre 1920, n. 1321, e 19 dicembre 1920, n. 1778, è prorogata a tutto il giorno otto luglio 1923, riguardo alle sole disposizioni che si riferiscono alle successioni ed alle donazioni.

Art. 5.

Restano tuttora ferme le disposizioni degli articoli 71, 75, 79 e 81 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, riguardo alla forma delle denunzie di successione e di avveramenti di condizioni sospensive enunciate in atti di ultima volontà; alle persone obbligate a presentare le denunzie ed ai termini per la presentazione, anche quando trattisi di trasferimenti esenti dalla tassa di successione a' sensi dell'articolo 1 del presente decreto, sempre che il trasferimento comprenda beni immobili o diritti capaci di ipoteca, e ciò agli effetti della trascrizione e della voltura catastale e della liquidazione della tassa e dei diritti relativi.

Nel caso di ritardo, di omissione della denunzia o di omissione di beni nella denunzia dei trasferimenti anzidetti e di tardivo pagamento della relativa tassa di trascrizione, sono applicabili le disposizioni contenute negli articoli 96 e 98 del testo unico sopra citato, salvo che le sopratasse devono essere commisurate alla tassa di trascrizione.

Art. 6.

Sono estese alle successioni testamentarie le disposizioni dell'articolo 2 del R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, allegato *E*.

La trascrizione del certificato di denunziata successione è obbligatoria per le successioni testamentarie ed intestate sempre che esse comprendano beni immobili o diritti capaci d'ipoteca, a chiunque sieno devoluti questi beni e qualunque sia il loro valore, indipendentemente dalle passività che li gravino.

Per le successioni testamentarie la trascrizione del certificato anzidetto sostituisce quella prescritta dall'articolo 2, lettera *c*, del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 575, dei testamenti e dei processi verbali di deposito di testamenti olografi, o di apertura o pubblicazione dei testamenti segreti, nonchè degli atti qualsiansi, anteriori alla domanda di trascrizione e uniti a questa, dai quali risulti la qualità di erede o di legatario.

Art. 7.

L'amministrazione delle finanze può in ogni tempo invitare l'erede a presentarsi, non oltre il termine di quindici giorni dalla notificazione di apposito invito, per sottoscrivere una formula di giuramento, nella quale si affermi che le dichiarazioni da lui fatte, e da confermarsi o correggersi in questa occasione, circa la pertinenza o non pertinenza, all'autore della successione, di titoli di rendita pubblica, di azioni od obbligazioni e titoli di ogni specie, emessi da società od enti, e di qualsiasi altro cespite, sono integrali e veritiere.

Il giuramento è ricevuto dal pretore del luogo in cui ha sede l'autorità che ha fatto l'invito, previa ammonizione sulla importanza morale dell'atto, a norma dell'articolo 226, capoverso primo, del codice civile; e della prestazione di esso è redatto processo verbale sottoscritto dalla parte, dal pretore e dal cancelliere.

Nel caso che prima di sottoscrivere la formula del giuramento l'erede dichiari beni omessi nella denunzia e non accertati d'ufficio dall'amministrazione, la sopratassa, pari alla tassa sui beni omessi aumentata di un quinto, comminata dall'articolo 96 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217, è ridotta ad un decimo del suo ammontare. Se invece l'erede si rifiuti di sottoscrivere la formula del giuramento o non si presenti nel termine assegnatogli per firmarla, e successivamente sia accertata una omissione, la sopratassa sui beni omessi è elevata al doppio della tassa. La sopratassa è pure elevata al doppio della tassa, se l'omissione è accertata dopo che sia stata sottoscritta la formula del giuramento.

Art. 8.

E' abrogato l'articolo 3 dell'allegato *A* al R. decreto 24 novembre 1919, n. 2163, modificato dall'articolo 2 della legge 24 settembre 1920, n. 1300, concernente la tassa complementare sulle successioni, e ciò per le successioni apertesi dal 9 luglio 1923 in poi.

Art. 9.

Nel caso di rinunzia pura e semplice ad un'eredità o ad un legato, colui che ne profitta deve pagare la tassa di successione che a norma dell'art. 3 sarebbe eventualmente dovuta dall'erede o legatario rinunziante, a meno che egli sia personalmente tenuto, in applicazione dello stesso articolo e dell'art. 4 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, ad una tassa di maggiore ammontare.

Fermo l'obbligo della registrazione degli atti o dichiarazioni contenenti le rinunzie di cui al comma precedente, è abrogata ogni altra disposizione dell'art. 7 del decreto luogotenenziale 21 aprile 1918, n. 629, ed è altresì abrogato l'art. 7 della legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *C*.

Art. 10.

Sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti verso le pubbliche amministrazioni certi al momento della apertura della successione, anche se liquidati posteriormente, purchè siano giustificati nel termine stabilito dall'art. 58 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217; a meno che non sia provato con un certificato dell'amministrazione creditrice che un mese prima della scadenza di questo termine la liquidazione non era ancora avvenuta, nel qual caso la giustificazione deve fornirsi entro due mesi dalla data della liquidazione.

Art. 11.

Le sopratasse sulle successioni e sulle donazioni, divenute applicabili a' sensi degli articoli 29, 96 e 98 del testo unico delle leggi sulle tasse di registro 20 maggio 1897, n. 217 e non pagate fino alla data del presente decreto, saranno ridotte ad un decimo della misura normale, senza pregiudizio del diritto alla ulteriore riduzione alla metà, se sia applicabile il disposto dell'art. 99 del citato testo unico, ove entro il 31 dicembre 1923 siano pagate integralmente le tasse dovute, nonchè le sopratasse ridotte, ed adempiute, in quanto sia possibile, le formalità prescritte.

Rimangono ferme le disposizioni degli articoli 9 della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *C*, e 1 del decreto luogotenenziale 15 luglio 1915, n. 1153, circa il pagamento rateale delle tasse di successione ivi contemplate, ma la riduzione di che al comma precedente non avrà luogo, qualora per il mancato pagamento di una rata di tasse e sopratasse si incorresse nella decadenza della dilazione concessa in base ai citati articoli della legge del 1902 e del decreto del 1915.

E' data alle Intendenze di finanza la facoltà di concedere, in casi speciali, brevi proroghe, non oltre però il 31 dicembre 1923 delle scadenze dei termini per il pagamento delle

tasse di successione, avvenute o che avverranno dal 9 luglio al 31 ottobre 1923.

Art. 12.

Tutte le disposizioni e sanzioni oggi vigenti nella materia contemplata dal presente decreto restano in vigore in quanto non siano incompatibili col presente decreto.

Le disposizioni del presente decreto devono entrare in vigore nel giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, salvo l'osservanza dei termini espressamente stabiliti.

Il Ministro delle finanze ha facoltà di emanare tutte le disposizioni occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — A. DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 23 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 189. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1700.
Contributo scolastico del comune di Cairo Montenotte.

N. 1700 R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Cairo Montenotte, della provincia di Genova, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 10,124.18 col R. decreto 17 gennaio 1915, n. 214, è elevato a L. 16,324.18, a decorrere dal 15 ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 86. — GISCI.

REGIO DECRETO 6 maggio 1923, n. 1701.
Contributo scolastico dei comuni di Gemmano e di Montescudo.

N. 1701. R. decreto 6 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che i comuni di Gemmano e di Montescudo, della provincia di Forlì, devono versare annualmente alla R tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissato rispettivamente in L. 3496.37 e 5917 11 col R. decreto 29 gennaio 1914, n. 196, è determinato in L. 2925.41 e 6488.07, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 87. — GISCI.

REGIO DECRETO 11 marzo 1923, n. 1703.
Contributo scolastico del comune di Besana in Brianza.

N. 1703. R. decreto 11 marzo 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, viene fissato in L. 19,060.38 il contributo scolastico che il comune di Besana in Brianza, della provincia di Milano, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, num. 487, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 89. — GISCI.

REGIO DECRETO 14 giugno 1923, n. 1704.
Amministrazione delle scuole elementari del circondario di Rocca San Casciano.

N. 1704. R. decreto 14 giugno 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, è affidata dal 1° luglio 1923, al Regio Provveditorato agli studi l'Emilia, l'amministrazione delle scuole elementari del circondario di Rocca San Casciano.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 90. — GISCI.

REGIO DECRETO 10 maggio 1923, n. 1705.
Contributo scolastico del comune di Guanzate.

N. 1705. R. decreto 10 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Guanzate, della provincia di Como, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 4323.68 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a L. 8139.68, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 91. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1706.
Contributo scolastico del comune di Fino Mornasco.

N. 1706. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Fino Mornasco, della provincia di Como, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487. già fissato in L. 5545.05 col R. decreto 11 febbraio 1915 numero 751, è elevato a L. 6169.05, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 92. — GISCI.

REGIO DECRETO 19 aprile 1923, n. 1707.
Contributo scolastico dei comuni di Fenegrò e Figino Serenza.

N. 1707. R. decreto 19 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che i comuni di Fenegrò e Figino Serenza, della provincia di Como, devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, numero 487, già fissato rispettivamente in L. 2808.60 e 2236.89 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a L. 7248.60 e 6052.89, a decorrere dal 1° gennaio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 93. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1708.
Contributo scolastico del comune di Cadorago.

N. 1708. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Cadorago, della provincia di Como, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione del l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3301.81 col R. decreto 21 gennaio 1915, n. 752, è elevato a L. 7117 81, a decorrere dal 1° novembre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 94. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1709.
Contributo scolastico del comune di Imbersago.

N. 1709. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Imbersago, della provincia di Como, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 2165.12 col R. decreto 11 febbraio 1915, n. 751, è elevato a L. 3917.12, a decorrere dal 1° ottobre 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 95. — GISCI.

REGIO DECRETO 27 maggio 1923, n. 1730.
Contributo scolastico del comune di Acireale.

N. 1730. R. decreto 27 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Acireale, della provincia di Catania, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione del l'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 123,613.75 col R. decreto 9 marzo 1922, n. 901, è elevato a L. 133,033.35, a decorrere dal 1° gennaio 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 117. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1734.
Contributo scolastico del comune di Valsavaranche.

N. 1734. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica di concerto col Ministro delle finanze, viene fissato in L. 1482.55 il contributo scolastico che il comune di Valsavaranche, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, a decorrere dal 1° luglio 1923.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 121. — GISCI.

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1735.
Contributo scolastico dei comuni di Avise e di Villeneuve.

N. 1735. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che i comuni di Avise e di Villeneuve, della provincia di Torino, devono annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato, in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato rispettivamente in L. 1772.20 e 1942.04 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 2272.20 e 2242.04, a decorrere dal 1° ottobre 1921.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 122. — GISCI

REGIO DECRETO 13 maggio 1923, n. 1736.
Contributo scolastico del comune di Lillianes.

N. 1736. R. decreto 13 maggio 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'istruzione pubblica, di concerto col Ministro delle finanze, il contributo scolastico che il comune di Lillianes, della provincia di Torino, deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 1939.65 col R. decreto 14 gennaio 1915, n. 618, è elevato a L. 2563.65, a decorrere dal 1° ottobre 1922.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1923.
Atti del Governo, registro 215, foglio 123. — GISCI.

RELAZIONI e REGI DECRETI:
Scioglimento dei Consigli comunali di Palombaro (Chieti), di Scontrone (Aquila), di Lipari (Messina), di Borgetto (Palermo), di Boleto (Novara), di Stradella (Pavia), di Siliqua (Cagliari), di Gibellina (Trapani), di Buccheri (Siracusa) e di Sassari.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 aprile 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Palombaro, in provincia di Chieti.

MAESTÀ,

All'amministrazione comunale di Palombaro, sorta dalle elezioni del 31 luglio 1921, è mancata fino dall'inizio una salda e larga base nel corpo elettorale, essendo assunta al governo della civica azienda con il concorso di soli 96 votanti sui 828 elettori inscritti.

Il disagio di tale situazione ha già prodotto scissione nella compagine consigliare, rendendo necessario nello scorso anno l'esperimento di elezioni suppletive.

Il risultato di queste ha confermato però l'aperta sfiducia della popolazione negli attuali amministratori, la cui azione è parsa d'altronde deficiente e spesso ispirata ad intenti partigiani, sì da determinare nel Comune una situazione che desta le più vive preoccupazioni nei riguardi dell'ordine pubblico. Un'inchiesta recentemente eseguita ha posto in luce come alcuni provvedimenti per licenziamenti di personale diano fondato sospetto di ispirazione partigiana; è stata rilevata l'omessa esecuzione delle verifiche di cassa, il mancato esame dei conti dall'esercizio 1914 in poi, la ritardata compilazione delle matricole per le tasse comunali, l'irregolare emissione dei mandati.

Il malcontento della popolazione, già manifestatosi anche con pubbliche e clamorose dimostrazioni, è stato finora a stento contenuto dalle energiche misure adottate dall'autorità, ma la persistente eccitazione degli animi legittima il timore di gravi perturbamenti, qualora non ne venga sollecitamente eliminata la causa con un eccezionale provvedimento.

Prevalenti ragioni di ordine pubblico, rendono perciò necessario lo scioglimento del Consiglio comunale, ed in tal senso provvede lo schema di decreto che mi onoro sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Palombaro, in provincia di Chieti, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Corrado De Felice è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 aprile 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 27 giugno 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Scontrone, in provincia di Aquila.

MAESTÀ,

In seguito a gravi accuse d'irregolarità mosse contro l'amministrazione comunale di Scontrone è stata eseguita un'inchiesta che ha posto in luce le deplorevoli condizioni di quella civica azienda.

L'ufficio comunale è in grave disordine e privo di registri e scritture contabili; le condizioni finanziarie sono difficili, così da non consentire il pagamento degli assegni al personale, e ciò nonostante è stata omessa la compilazione dei ruoli per la tassa focatico, i conti non sono stati resi dal 1916, e dal 1921 non sono stati compilati neanche i verbali di chiusura d'esercizio; il sindaco ed il segretario hanno avuto indebito maneggio del pubblico denaro, è stato omesso il versamento nella cassa comunale dei proventi per diritti di transito su un ponte comunale e dei residui della gestione grano; l'appaltatore del dazio è tuttora debitore del canone per il 1922 e dei proventi delle addizionali per un intero triennio; la pubblica illuminazione non funziona, le strade sono in pessime condizioni; i servizi attinenti alla pubblica igiene sono in completo abbandono.

Tale anormale stato di cose ha provocato nella popolazione una vivissima agitazione e la sfiducia verso gli amministratori minaccia di dar luogo a pubbliche e pericolose manifestazioni.

Prevalenti ragioni d'ordine pubblico, oltrechè la necessità di provvedere alla riorganizzazione delle finanze e dei servizi della civica azienda, rendono perciò indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma della Maestà Vostra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Scontrone, in provincia di Aquila, è sciolto.

Art 2.

Il signor cav. Arrigo Antoldi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lipari, in provincia di Messina.

MAESTÀ,

Un'inchiesta proposta dal prefetto di Messina, in seguito alla presentazione di reclami e proteste, ha accertato irregolarità e partigianerie nell'amministrazione comunale di Lipari.

Esisteva gravissimo disordine negli uffici comunali: mancavano e non erano tenuti al corrente molti registri e le scritturazioni contabili, così che non era possibile eseguire i prescritti controlli e verifiche sul servizio di tesoreria. Il personale non aveva avuto una conveniente sistemazione e non dava il necessario rendimento.

Il Comune era in condizioni finanziarie difficilissime, nel bilancio figuravano numerosi residui attivi di difficile realizzazione; era stata trascurata la compilazione dei ruoli di censi, canoni, livelli e tasse comunali, ritardando il versamento dei proventi di segreteria; male amministrato il patrimonio comunale; anche nella esecuzione del bilancio erano state compiute irregolarità, emettendosi mandati senza preventive deliberazioni di Giunta. Agli impiegati ed agli amministratori erano stati corrisposti eccessivi compensi per rimborso di spese di viaggio e qualche amministratore aveva avuta anche indebita ingerenza in lavori pubblici, riscuotendo retribuzioni sul bilancio comunale per prestazioni personali. Il funzionamento dei servizi e particolarmente dell'anagrafe, del cimitero, non rispondeva alle esigenze della popolazione.

Contestati tali addebiti all'amministrazione, le difese fornite dal Consiglio comunale nell'adunanza del 14 aprile u. s., non risultarono pienamente soddisfacenti e successive indagini disposte di recente dal Prefetto hanno riscontrato che nulla aveva fatto l'amministrazione per eliminare gli inconvenienti lamentati. Tale stato di cose e l'atteggiamento di recisa resistenza alle correnti politiche nazionali, assunto dalla rappresentanza elettiva, hanno determinato nella popolazione un profondo fermento, che ha già dato luogo a gravissimi incidenti durante una seduta consigliare e che minaccia più gravi ed imprevedibili conseguenze. Prevalenti ragioni di ordine pubblico, oltre alla necessità di ricondurre l'azienda nell'orbita della legalità, rendono pertanto indispensabili lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un R. commissario, e a ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lipari, in provincia di Messina, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Cesare Ferri è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 5 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Borgetto, in provincia di Palermo.

MAESTÀ,

In seguito ad un'inchiesta fatta eseguire sul funzionamento dell'amministrazione comunale di Borgetto, quindici consiglieri, sui venti assegnati al Comune e sui diciotto in carica, hanno rassegnato le dimissioni e la provvisoria gestione della civica azienda è stata affidata ad un Commissario prefettizio.

Mentre le condizioni locali dello spirito pubblico non consentono la sollecita convocazione dei comizi elettorali per la ricostituzione dell'ordinaria rappresentanza, il gravissimo disordine riscontrato negli uffici e nei servizi comunali ed il dissesto finanziario dell'azienda, che, tra l'altro, ha impedito da ben 17 mesi il pagamento degli assegni al personale, rendono indispensabile conferire all'amministratore straordinario i maggiori poteri che gli consentano di procedere alla riorganizzazione di tutti i servizi ed all'urgente riassetto della finanza dell'ente.

Ho perciò l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Borgetto, in provincia di Palermo, è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. rag. Giuseppe Scichilone è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a San Rossore, addì 5 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Boleto, in provincia di Novara.

MAESTÀ,

In seguito ad una recente inchiesta, promossa dal prefetto di Novara, sono emerse gravi irregolarità amministrative e contabili sulla gestione del comune di Boleto e personali a carico specialmente di un assessore.

Nell'ufficio comunale esiste un grave disordine, mancando, ed essendo in grave difetto, le scritture ed i registri prescritti dalla legge. Da molti anni non sono stati compilati i ruoli per la riscossione delle entrate patrimoniali e quelli delle tasse sono applicati con grave ritardo omettendosi talvolta la pubblicazione delle matricole e la comunicazione agli interessati nei casi di aumento di tassazione, o ponendoli senz'altro in riscossione, senza la preventiva approvazione ed esecutorietà. La tassa sul valore locativo prevista in bilancio, non è stata applicata. L'emissione dei mandati è effettuata irregolarmente intestandoli talvolta agli amministratori del Comune, anzichè ai percepienti diretti; locali di proprietà comunale sono stati dati in affitto senza contratto e senza preventiva determinazione del canone; sono state disposte ed erogate spese non previste nel bilancio, ed in eccedenza degli stanziamenti. Conseguentemente è divenuta assai critica la situazione di cassa, anche per l'eccessivo onere di interessi dovuti all'esattore per anticipazione di somme.

Gravissime responsabilità ha posto in evidenza l'inchiesta a carico di un assessore comunale, che ha tenuto la gestione degli approvigionamenti senza rendere conto, malgrado le intervenute diffide, ed ha tenuto in appalto, per interposta persona, vari tagli di boschi comunali, che hanno dato luogo ad inosservanze, tollerate dell'amministrazione.

L'azione dell'amministrazione, nel suo complesso risultò deficiente; la Giunta municipale ha tenuto sono 2 sedute in un anno.

Contestati all'amministrazione comunale tali addebiti, il sindaco ha presentato dapprima alcune deduzioni, che per nulla modificano i rilievi fatti, e solo dopo formale diffida del Prefetto, si è indotto a darne comunicazione al Consiglio comunale, il quale, in seconda convocazione e con soli 5 consiglieri presenti, ridotti a 4 nel corso della seduta, ha approvato le deduzioni del sindaco, salvo per il taglio dei boschi e per la gestione annonaria, dichiarando di lasciare intorno a ciò il sindaco stesso di giustificarsi personalmente.

In queste condizioni, non potendosi fare affidamento sulla rappresentanza elettiva per ricondurre la civica azienda nell'orbita della legge ed in vista anche del malcontento, che serpeggia fra la popolazione a causa dell'abbandono dei servizi e della inattività dell'amministrazione, si ravvisa la necessità dell'adozione di straordinari provvedimenti.

E pertanto, su conforme parere reso dal Consiglio di Stato nell'adunanza del 4 luglio c. a., mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema del decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina di un Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Boleto, in provincia di Novara, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Gioacchino Nannini Tanucci è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provviso-

ria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 15 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 22 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Stradella, in provincia di Pavia.

MAESTÀ,

L'amministrazione comunale di Stradella, sin dall'aprile scorso, è travagliata da una insanabile crisi in conseguenza dei gravi dissidi che si sono manifestati fra i suoi componenti.

L'intera Giunta, compreso il sindaco, ha recentemente rassegnato il mandato, ed i successori eletti con scarso numero di suffragi non dispongono di una maggioranza consigliare sicura che conferisca ad essi prestigio ed autorità sufficiente per continuare la gestione del Comune. Ultimamente poi si sono dimessi 7 consiglieri comunali sui 20 assegnati per legge, così che si dovrebbe procedere alle elezioni suppletive per la integrazione della civica rappresentanza.

Le profonde ripercussioni, che le vicende dell'amministrazione hanno avuto nella popolazione determinano una situazione estremamente delicata e preoccupante nei riguardi dell'ordine pubblico, ed il disorientamento dei partiti locali sconsigliano, però, per il momento, la convocazione dei comizi, rendendo invece manifesta la necessità di un provvedimento eccezionale, che restituendo la calma e la serenità nell'ambiente, dia modo al corpo elettorale di ricostituire una rappresentanza che ne rispecchi sinceramente le tendenze.

Mi onoro pertanto sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che provvede allo scioglimento del Consiglio comunale ed alla conseguente nomina del Regio commissario.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri:

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Stradella, in provincia di Pavia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor comm. Luigi Bandozzi è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 29 luglio 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Siliqua, in provincia di Cagliari.

MAESTÀ,

L'amministrazione del comune di Siliqua, sorta dalle elezioni del 1920, ha sin dall'insediamento dato alla propria azione un indirizzo spiccatamente partigiano e fazioso, commettendo abusi ed irregolarità, che non tardarono a suscitare nella popolazione profondo malcontento e vivace reazione.

Un'inchiesta disposta nel novembre scorso dal prefetto di Cagliari ha accertato che gli amministratori avevano fatto deplorevole sperpero del pubblico danaro, dissestando la finanza e disorganizzando i servizi. Pubblici lavori, non razionalmente disposti, erano stati eseguiti irregolarmente in economia e senza contratti, accordandosi eccessive retribuzioni al personale addetto, che era stato prescelto con criteri esclusivamente di partito.

Nell'arginamento delle vie e nelle opere di riparazione alla casa comunale, eseguite con grave ritardo per colpa dell'amministrazione, si spesero somme notevolmente maggiori del preventivo; vari amministratori, fra i quali il sindaco, avevano preso parte direttamente per interposta persona ai lavori e forniture occorrenti, riscuotendo retribuzioni, e si erano serviti per uso personale di materiale di proprietà del Comune e di operai da questo retribuiti.

Per la costruzione dell'edificio scolastico si era senza ragione abbandonato un progetto già predisposto, dando incarico ad altro tecnico, partigianamente prescelto dall'amministrazione, di predisporne uno nuovo.

Altri abusi furono compiuti nelle operazioni di recupero dei terreni comunali detenuti od occupati abusivamente da privati; e nella compilazione dello elenco dei poveri, effettuata con eccessiva larghezza e senza l'osservanza delle disposizioni impartite dalla Giunta provinciale amministrativa, sicchè il Comune fu onerato di una spesa sproporzionata alla sua potenzialità finanziaria.

Particolarmente gravi furono i rilievi dell'inchiesta a carico del sindaco, essendosi accertato ch'egli aveva annullato verbali di contravvenzioni; concesso arbitrariamente facoltà di far legna o carbone nelle foreste comunali a persone devote; compiuto rappresaglie contro avversari intimando arresti illegali e requisizioni fomentando in tal modo contrasti e rancori.

Cosicchè recentemente il Prefetto dovette sospenderlo dalle funzioni.

Contestati questi addebiti all'amministrazione, le deduzioni fornite dal Consiglio comunale non sono apparse esaurienti.

D'altra parte il Consiglio comunale si trova ridotto per dimissioni ed altre cause a soli 7 componenti sui 15 assegnati per legge, e quindi nella impossibilità di funzionare.

E poichè il malcontento popolare, determinato dal contegno e dai provvedimenti dell'amministrazione, assume ogni giorno forme e manifestazioni più allarmanti, così da fare temere gravi perturbamenti, si rende indispensabile anche per ragioni di ordine pubblico lo scioglimento del Consiglio comunale.

Al che provvede, con la nomina del Regio commissario, lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Siliqua, in provincia di Cagliari, è sciolto.

Art. 2.

Il signor prof. Soddu Antonio è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 29 luglio 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Gibellina, in provincia di Trapani.

MAESTÀ,

Un'inchiesta eseguita nell'aprile scorso ha posto in luce gravi irregolarità e deficienze nel funzionamento dell'amministrazione del comune di Gibellina; l'attività del Consiglio comunale, per l'abituale assenteismo di numerosi suoi componenti, era stata assai scarsa e la Giunta municipale aveva fatto abuso di deliberazioni di urgenza; i servizi amministrativi, le scritturazioni e i registri contabili erano in deplorevole disordine e ciò malgrado il personale aveva ricevuto compensi straordinari.

Non erano state osservate le norme di legge nell'amministrazione dei beni patrimoniali, e nei servizi di contabilità e tesoreria; la formulazione delle matricole delle tasse comunali effettuate irregolarmente con criteri partigiani: gravi abusi nelle forniture, nella riscossione dei proventi dei vari servizi pubblici; trascurati tutti gli altri servizi e particolarmente l'istruzione e la pulizia urbana.

Le deduzioni dell'amministrazione sugli addebiti suaccennati, rese dalla Giunta municipale, sono apparse insufficienti e prive di documentazioni.

E poichè 14 consiglieri comunali sui 19 in carica (altro consigliere era morto in precedenza) hanno rassegnato il mandato, il Prefetto dovette assicurare la continuità del servizio affidandone la provvisoria gestione ad un suo Commissario.

Non ravvisandosi, ora, conveniente, anche in vista delle condizioni locali dello spirito pubblico, indire le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, prima che uno straordinario amministratore abbia provveduto con adeguati poteri alla riorganizzazione amministrativa e finanziaria dell'Ente, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conversione in Regio del Commissario predetto; ed a ciò provvede lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Gibellina, in provincia di Trapani, è sciolto.

Art. 2.

Il signor rag. Agostino Rizzo è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Buccheri, in provincia di Siracusa.

SIRE,

Essendosi nel maggio scorso dimesso l'intero Consiglio comunale di Buccheri, mentre veniva eseguita un'inchiesta sul funzionamento di quella civica azienda, il prefetto di Siracusa, dovette affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione dell'Ente.

Non potendosi ora, nelle condizioni attuali dello spirito, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, mentre, nell'interesse del Comune, occorre conferire poteri più ampi allo straordinario amministratore perchè possa adeguatamente provvedere alla riorganizzazione dei servizi, che l'inchiesta ha rilevato in condizioni di grave dissesto, si rende indispensabile lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del Commissario predetto. A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre alla Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Buccheri, in provincia di Siracusa, è sciolto.

Art. 2.

Il signor Manlio La Ciura è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio di Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Sassari.

MAESTÀ,

Contro l'amministrazione comunale di Sassari, sorta dalle elezioni generali del 1920, si è da qualche tempo manifestata una vivacissima ostilità, che, in seguito all'ostinato proposito degli

amministratori di mantenersi al governo della civica azienda, ha acuito in modo pericoloso i contrasti fra i partiti locali, richiedendo l'attenzione di particolari e continue misure di vigilanza da parte della locale autorità politica.

Il persistere della grave eccitazione degli animi e la conseguente minaccia di azioni violente hanno reso necessario, per evitare turbamenti dell'ordine pubblico, la nomina di un Commissario prefettizio.

Perdurando, però, l'accennata grave situazione dello spirito pubblico, si rende indispensabile, per motivi di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente nomina di un Regio commissario, al che provvede, appunto lo schema di decreto che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Sassari è sciolto.

Art. 2.

Il signor cav. avv. Candido Mura è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 10 agosto 1923.

Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Aosta (Torino), Castel di Sangro (Aquila), Chatillon (Torino), Sassa (Aquila), Villa S. Stefano (Roma), Bucciano (Benevento), Lizzano in Belvedere (Bologna), Frascati, Poli, Camerata Nuova ed Anticoli Corrado (Roma).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 10 agosto 1923, sul decreto che proroga i poteri dei Commissari straordinari di Aosta (Torino), Castel di Sangro (Aquila), Chatillon (Torino), Sassa (Aquila), Villa S. Stefano (Roma), Bucciano (Benevento), Lizzano in Belvedere (Bologna), Frascati, Poli, Camerata Nuova e Anticoli Corrado (Roma).

SIRE,

Mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto che proroga di tre mesi i poteri dei Regi commissari dei comuni di Aosta, Castel di Sangro, Chatillon, Sassa, Villa S. Stefano, Bucciano, Lizzano in Belvedere, Frascati, Poli, Camerata Nuova ed Anticoli Corrado per dar modo agli amministratori straordinari di completare la sistemazione della finanza e dei pubblici servizi dei Comuni suddetti, e non ravvisandosi, d'altronde, attesa la situazione dei partiti locali, di indire subito le elezioni per la ricostituzione delle normali rappresentanze.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Veduti i Nostri decreti in data 11 e 18 marzo, 5, 11, 29 aprile 1923 con cui vennero sciolti rispettivamente i Consigli comunali di Aosta (Torino), Castel di Sangro (Aquila), Châtillon (Torino), Sassa (Aquila), Villa S. Stefano (Roma), Bucciano (Benevento), Lizzano in Belvedere (Bologna), Frascati, Poli, Camerata Nuova ed Anticoli Corrado (Roma);

Veduta la legge comunale e provinciale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il termine per la ricostituzione dei Consigli comunali di Aosta, Castel di Sangro, Châtillon, Sassa, Villa S. Stefano, Bucciano, Lizzano in Belvedere, Frascati, Poli, Camerata Nuova ed Anticoli Corrado, è prorogato di tre mesi.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

REGIO DECRETO 10 agosto 1923.

Scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Nola.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il rapporto del Prefetto della provincia di Caserta, col quale si propone lo scioglimento dell'amministrazione della Congregazione di carità di Nola;

Vedute le leggi 17 luglio 1890, n. 6972, 18 luglio 1904, n. 390, i regolamenti relativi ed il R. decreto 4 febbraio 1923, n. 714;

Udito il parere del Consiglio di Stato, del quale si adottano i motivi, che qui s'intendono integralmente riprodotti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

L'amministrazione della Congregazione di carità di Nola è sciolta e la temporanea gestione è affidata alla Giunta municipale di detto Comune.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 10 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

SMARRIMENTO DI RICEVUTA.

(2ª *pubblicazione*). (Elenco n. 6).

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titolo di Debito pubblico presentato per operazione:

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 266 — Data della ricevuta: 15 gennaio 1923 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza

di finanza di Arezzo — Intestazione della ricevuta: Polverini Aldo — Titolo del Debito pubblico nominativo: n. 1 — Ammontare della rendita L. 20 — Consolidato 5 % proveniente da polizza combattenti, con decorrenza 1° gennaio 1923.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, sarà consegnato a chi di ragione il nuovo titolo proveniente dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 11 agosto 1923.

Il direttore generale: D'ARIENZO.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

UFFICIO DELLA PROPRIETÀ INTELLETTUALE.

Trasferimenti di privative industriali.

1. Dichiarazione del 29 gennaio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 88, n. 61 reg. att., n. 8962 reg. gen., per contraddistinguere vernice.
Trasferito: da Ditta ing. Edoardo Piatti di ing. Emilio Clerici e C. a Milano a Società anonima Industria Vernici Italiane a Milano.
(Atto di cessione rogato dal notaio dott. Federico Guasti a Milano il 12 novembre 1919, registrato il 17 novembre 1919 all'ufficio demaniale di Milano, n. 447, vol. 4776 atti pubblici).

2. Dichiarazione del 29 gennaio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 48, n. 100 reg. att., n. 5118 reg. gen. per contraddistinguere seghe, molle, lime e simili.
Trasferito: da J. N. Eberle e C.ie (Ditta) a Augsburg (Germania) a J. N. Eberle e Co. Aktiengesellschaft a Augsburg (Germania).
(Estratto dal registro delle Società in data del 22 aprile 1921, registrato il 20 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6365, vol. 2809 atti privati).

3. Dichiarazione del 29 gennaio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 62, n. 27 reg. att., n. 6577 reg. gen. per contraddistinguere lime, molle e simili.
Trasferito: da J. N. Eberle e C.ie (Ditta) a Augsburg (Germania) a J. N. Eberle e Co. Aktiengesellschaft a Augsburg (Germania).
(Estratto dal registro delle Società in data del 22 aprile 1921, registrato il 20 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6365, vol. 2809 atti privati).

4. Dichiarazione del 29 gennaio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 68, n. 7 reg. att., n. 7184 reg. gen. per contraddistinguere seghe.
Trasferito: da J. N Eberle e C.ie (Ditta) a Augsburg (Germania) a J. N. Eberle e Co. Aktiengesellschaft a Augsburg (Germania).
(Estratto dal registro delle Società in data del 22 aprile 1921, registrato il 20 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6365, vol. 2809 atti privati).

5. Dichiarazione del 29 gennaio 1920:
Marchio di fabbrica vol. 144, n. 5 reg. att., n. 15527 reg. gen. per contraddistinguere copricapo, lavori da parrucchiere, guarnizioni, ecc.
Trasferito: da J. N. Eberle e C.ie (Ditta) a Augsburg (Germania) a J. N. Eberle e Co. Aktiengesellschaft a Augsburg (Germania).
(Estratto dal registro delle Società in data del 22 aprile 1921, registrato il 20 settembre 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6365, vol. 2809 atti privati).

6. Dichiarazione del 30 ottobre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 59, n. 14 reg. att., n. 6212 reg. gen. per contraddistinguere pasta per lucidare tutti i metalli.
Trasferito: da Società per l'Industria ed il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach e C. a Milano a Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach a Milano.
(Verbale dell'assemblea a rogito del notaio Avv. Federico Guasti a Milano, registrato il 24 febbraio 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389 atti pubblici).

7. Dichiarazione del 30 ottobre 1920:
Marchio di fabbrica vol. 105, n. 75 reg. att., n. 11342 reg. gen. per contraddistinguere crema per calzature.
Trasferito: da Società per l'Industria e il Commercio dei Lubrificanti Ernesto Reinach e C. a Milano a Società anonima Lubrificanti Ernesto Reinach a Milano.
(Verbale dell'assemblea a rogito del notaio Avv. Federico Guasti a Milano, registrato il 24 febbraio 1914 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6300, vol. 389 atti pubblici).

8. Dichiarazione del 30 ottobre 1920.
Marchio di fabbrica, vol. 113, n. 51, reg. att., n. 12169 reg. gen. per contraddistinguere preparato per lucidare i metalli.
Trasferito: da Società per l'industria e il Commercio dei lubrificanti Ernesto Reinach e C. a Milano a Società Anonima Lubrificanti Ernesto Reinach a Milano.
(Verbale dell'assemblea a rogito del notaio Avv. Federico Guasti a Milano, registrato il 24 febbraio 1914 all'ufficio demaniale di Milano. n. 6300, vol. 389 atti pubblici).

9. Dichiarazione dell'8 novembre 1920:
Marchio di fabbrica, vol. 173, n. 77, reg. att., n. 19015 reg. gen. per contraddistinguere prodotti medicinali in genere.
Trasferito: da Molinari Luigi a Torino alla Società Anonima « L'Euterapica » a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 22 settembre 1920, registrato il 1° ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Caselle, n. 34, vol. 31 atti privati).

10. Dichiarazione dell'8 novembre 1920:
Marchio di fabbrica, vol. 173, n. 78, reg. att., n. 19016 reg. gen. per contraddistinguere prodotti medicinali in genere.
Trasferito: da Molinari Luigi a Torino alla Società Anonima « L'Euterapica » a Torino.
(Atto di cessione fatto a Torino il 22 settembre 1920, registrato il 1° ottobre 1920 all'ufficio demaniale di Caselle, n. 34, vol. 31 atti privati).

11. Dichiarazione del 22 febbraio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 150, n. 96, reg. att., n. 16263 reg. gen. per contraddistinguere pasta dentifricia al clorato di potassio.
Trasferito: da The Hygienic Toilet Novelties Co. Ltd a Londra a Società Anonima Vermondo Valli a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 18 febbraio 1921, registrato il 19 febbraio 1921 all'ufficio demaniale di Milano, n. 1565, vol. 2781 atti privati).

12. Dichiarazione del 21 maggio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 160, n. 100, reg. att., n. 17527 reg. gen. per contraddistinguere liquore.
Trasferito: da Bellei Luigi a Vignola (Modena) a Comini e Pradella (Ditta) a Vignola (Modena).
(Atto di cessione fatto a Modena il 28 febbraio 1920, registrato il 3 marzo 1920 all'ufficio demaniale di Modena, n. 1653, vol. 203 atti pubblici).

13. Dichiarazione del 21 luglio 1921:
Marchio di fabbrica, vol. 16, n. 23, reg. att., n. 1594, reg. gen. per contraddistinguere amaro « Bitter ».
Trasferito: da Ditta G. Campari a Milano a Ditta Davide Campari e C. a Milano.
(Atto di cessione fatto a Milano il 28 gennaio 1910, registrato il 9 febbraio 1910 all'ufficio demaniale di Milano, n. 6249, vol. 342 atti pubblici).

Roma, 21 dicembre 1922.

Il direttore: G. GIULIOZZI.

MINISTERO PER L'INDUSTRIA E IL COMMERCIO

DIREZIONE GENERALE
DEL CREDITO, DELLA COOPERAZIONE E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

CORSO MEDIO DEI CAMBI
del giorno 21 agosto 1923.

	Media		Media
Parigi	129 94	Belgio	103 75
Londra	106 11	Olanda	9 09
Svizzera	421 11	Pesos oro	17 —
Spagna	313 50	Pesos carta	7 50
Berlino	0 0004	New-York	23 27
Vienna	0 033	Oro	449 —
Praga	68 —		

Media dei consolidati negoziati a contanti.

		Con godimento in corso
CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	77 10
	3.50 % » (1902)	70 50
	3.00 % lordo	49 16
	5.00 % netto	87 23

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Ufficio della proprietà intellettuale

ELENCO delle privative per modelli e disegni di fabbrica

DATA del deposito	TITOLARE e sua residenza	TITOLO	Numero del registro generale	VOLUME E NUMERO del registro attestati
21 novembre 1921	Millière Maurice Georges Louis, a Parigi	Modello di fabbrica: Statuetta di bambola di Maurice Georges Louis	3423	Volume 34 N. 2
19 » »	« Ferrotaie » Società italiana per materiali siderurgici e ferroviari — officine di Torino, a Torino	Modello di fabbrica: Carrozzeria torpedo per vettura automobile	3424	» » » 3
19 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Chassis per vettura automobile	3425	» » » 4
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Blocco cilindri motore completo per automobili	3426	» » » 5
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Radiatore per automobile	3427	» » » 6
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Molle a balestra per automobili	3428	» » » 7
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Telaio per automobile	3429	» » » 8
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Motoblocco per automobile	3430	» » » 9
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Ponte posteriore per automobili	3431	» » » 10
25 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Chassis completo d'automobile	3432	» » » 11
2 » »	Danielli Salvatore, a Milano	Modello di fabbrica: Scatola con coperchio a pennello per uso di compresse di bellezza o tinture solide	3433	» » » 12
5 » »	De Salvatore Giovanni, a Venezia	Modello di fabbrica: Scialle con bordo a ricamo e frangia	3434	» » » 13
15 » »	Perruchini Luigi, a Milano	Modello di fabbrica: Astuccio per siringa	3435	» » » 14
15 » »	Lo stesso	Modello di fabbrica: Astuccio per siringa	3436	» » » 15
16 » »	Aveta Pasquale, a Napoli	Modello di fabbrica: Scarpina per signora	3438	» » » 16
17 » »	Castoldi Mario, a Milano	Modello di fabbrica: Aeroplano	3440	» » » 17
15 » »	Marengo Amleto, a Torino	Modello di fabbrica: Fornello elettrico con serbatoio d'acqua e circolazione a termosifone	3441	» » » 18
18 » »	Pastori & Casanova (ditta), a Monza (Milano)	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3442	» » » 19
18 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3443	» » » 20
18 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3444	» » » 21
18 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3445	» » » 22
18 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3446	» » » 23
18 » »	La stessa	Disegno di fabbrica: Stoffa per tappezzeria e per mobili	3447	» » » 24
12 dicembre »	Seidelin Sofus Christian, a Copenhagen (Danimarca)	Modello di fabbrica: Indicatore per robinetti da gas	3448	» » » 25
16 » »	Sala Francesco, a Milano	Modello di fabbrica: Cestino in lamiera da appendere a velocipedi e simili per permettere ai ciclisti di trasportare bottiglie contenenti bibite o alimenti	3449	» » » 26
16 » »	Lorioli F. M. & Castelli (ditta), a Milano	Modello di fabbrica: Distintivo	3450	» » » 27
16 » »	La stessa	Modello di fabbrica: Distintivo	3451	» » » 28
20 » »	Colombo & Fumagalli (ditta), a Monza (Milano)	Modello di fabbrica: Modello di cappello da uomo guarnito con nastro, avente nella parte centrale una striscia di colore verde	3452	» » » 29

Roma 30 marzo 1923.

Il direttore: GIULIOZZI.

Dario Peruzy, direttore. — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.